

UNIONE TRESINARO SECCHIA

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TRESINARO-SECCHIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FARSI PROSSIMO" CON SEDE A CASALGRANDE BIENNIO 2025/2026

REP N. 304

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Unione Tresinaro Secchia, che di seguito sarà chiamata Unione, C.F/P.I 02337870352, rappresentata dal Dirigente del IV Settore- Servizio Sociale Unificato , Benecchi Luca, nato a Parma (PR) il 10/02/1962, domiciliato per la carica a Scandiano (RE) , in Via Reverberi 1;

E

L'Associazione di Volontariato "FARSI PROSSIMO", che in seguito sarà chiamata Associazione, P.I. 91048300353, con sede legale in Casalgrande (RE), Via Europa n. 2, iscritta nel registro del volontariato in data 30.12.1994, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1172, rappresentata dal Sig. ARMIENTO Vincenzo, nato a Calitri (AV) il 03/01/1947, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

RICHIAMATE

- la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, per le norme rimaste in vigore;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge quadro 7 dicembre 2000 n . 383 "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*" per le norme rimaste in vigore;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" relativo, tra l'altro, al principio di sussidiarietà;
- la legge della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e s.m.i. sulle associazioni di promozione sociale;
- la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 e s.m.i. sul volontariato;
- la legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2014 n. 8 e s.m.i. in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "*Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106*";

PREMESSO

- che la presente convenzione è stata approvata dall'Unione Tresinaro Secchia con Deliberazione n° 87 del 17/12/ 2024, esecutiva a norma di legge;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale

L'Unione, volendo garantire azioni di supporto e sostegno a persone fragili e/o non autosufficienti nell'ambito del territorio del Comune di Casalgrande, si avvale dell'Associazione "Farsi Prossimo" per la realizzazione delle seguenti attività:

- accompagnamento per visite periodiche a persone bisognose sole o malate, con

disponibilità per piccoli servizi;

- effettuazione di eventuali trasporti di minori segnalati dal servizio sociale verso servizi socio-educativi e di doposcuola;
- effettuazione di trasporto con autovettura, per visite o altre necessità;
- collaborazione con il Polo Sociale di Casalgrande per ogni emergenza e necessità, compatibili con le possibilità e finalità indicate nello Statuto dell'Associazione;
- effettuazione di visite a tutti gli anziani in prossimità del compleanno o delle festività natalizie (eventuali biglietti o piccoli doni dovranno essere concordati con l'Amministrazione).

I suddetti interventi saranno valutati caso per caso, con disponibilità alla flessibilità oraria.

ART. 2 – Contenuto e modalità dell'intervento dei volontari

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Casalgrande, ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività il Polo Sociale di Casalgrande attraverso la propria coordinatrice e l'Associazione nella persona del Presidente/legale rappresentante, predispongono i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per l'effettuazione delle attività convenzionate si effettueranno trasporti sino ad una percorrenza massima di Km. 4080 annui. (4080+20% = 4896km annui)

L'Associazione svolge la propria attività impegnando le persone in un rapporto personale con gli utenti senza l'ausilio di particolari attrezzature (specialistiche, tecniche, ecc.), fatti salvi gli ordinari materiali d'uso delle attività di vita quotidiana.

ART. 3 – Obblighi a carico dell'Associazione e dell'Unione

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ai referenti del Polo Sociale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei propri volontari.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 4 – Assicurazione

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche.

ART. 5 – Spese ammesse al rimborso

L'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle attività di cui all'art. 1, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa, per un massimo di € 5.458,00 (cinquemilaquattrocentocinquantesette/00) per annualità così declinato:

- € 3.672,00 (tremilaseicentosestantadue/00) (contando il 20 % in più) per rimborso delle spese sostenute dai mezzi e svolte regolarmente secondo quanto definito nel progetto.

- € 1.786,00 (millesettecentottantasei/00) - per la polizza assicurativa dei volontari impiegati e contributi associativi ai sensi dell'art. 5, spese per materiale da utilizzare durante le visite agli anziani ed acquisto di dispositivi di protezione personale eventualmente necessari ai volontari.

L'Unione provvederà a rimborsare, previa idonea rendicontazione, una quota fissa di € 2.729,00 alle seguenti scadenze:

- 30 giugno 2025;
- 31 dicembre 2025;
- 30 giugno 2026;
- 31 dicembre 2026.

ART. 6 – Relazione annuale

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, l'Associazione "Farsi Prossimo" presenta all'Unione una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7- Durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione

La presente convenzione ha validità per il biennio 2025/2026 con scadenza il 31/12/2026.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8 – Esenzione da bollo e da spese di registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs 117/2017. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte inottemperante.

Art. 09 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'Unione Tresinaro Secchia tratta i dati dell'Associazione "Farsi Prossimo" per le finalità previste ovvero attività di trasporto e altre di natura socio-assistenziale di persone anziane e/o adulti in difficoltà, da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria dell'affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento l'Associazione "Farsi Prossimo" potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile

della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente

Art 10 - Responsabile del trattamento

Al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la l'associazione è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali di Unione Tresinaro Secchia come indicato nell'accordo (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO). Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (vedi accordo-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata della convenzione relativa al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli l'Associazione "Farsi Prossimo" al Titolare del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l' Unione Tresinaro Secchia

Il Dirigente del IV° Settore Dott. Luca Benecchi

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005

Per l'Associazione "Farsi Prossimo"

Il Legale Rappresentante Vincenzo Armiento

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005